



## COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

Via Giovanni Ossanna n. 1 – CAP 38010

Tel 0461.655523 – Fax 0461.655549 - C.F. 80014520227

[www.comune.denno.tn.it](http://www.comune.denno.tn.it)

[c.denno@comuni.infotn.it](mailto:c.denno@comuni.infotn.it) - [comune@pec.comune.denno.tn.it](mailto:comune@pec.comune.denno.tn.it)



Prot. nr. 1428/2015

### DECRETO DEL SINDACO N.1/2015 DI DATA 31.03.2015

**OGGETTO: Approvazione del “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”.**

#### IL SINDACO

Premesso che:

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione delle stesse, entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
  - a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  - b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  - d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  - e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013);

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm. ed ii ed all'art. 2, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii;

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini del 18.03.2015 con cui sono stati forniti gli elementi operativi e le necessarie indicazioni per addivenire alla formazione dell'allegato Piano operativo ed annessa relazione tecnica.

Tutto ciò premesso e considerato

### **DECRETA**

1. Di approvare, per quanto meglio specificato in premessa il “*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*”, completo di relazione tecnica, nel testo allegato sub lettera “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato piano di cui al precedente punto 1 all'albo pretorio telematico e sul sito internet del Comune di Denno nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
3. Di trasmettere copia del presente atto e dell'allegato Piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Trento.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 04.11.1971 n. 1199 entro 120 gg. e giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

IL SINDACO  
F.to rag. Fabrizio Inama

IL SINDACO  
F.to rag. Fabrizio Inama

## **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

*ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190*

1. Con il presente atto si intende osservare quanto previsto dalla disciplina legislativa statale di recente intervenuta e racchiusa, in particolare, all'art. 1, commi 611 e ss. della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Detta disciplina, che qui si intende integralmente richiamata, impone alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, agli Enti locali, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pubblici e alle Autorità portuali, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

La disciplina pretende applicarsi in via generalizzata a tutti gli enti sopra indicati, anche a quelli presenti nelle Regioni ad autonomia differenziata, rinvenendo titolo legittimante nelle finalità esattamente indicate in abbrivio al comma 611, ed esattamente: "il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

E a quanto risulta, le Province autonome e la Regione Trentino Alto-Adige non hanno esperito ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale<sup>1</sup>.

Inoltre, la Provincia autonoma di Trento ha espressamente condiviso l'interpretazione secondo la quale la disciplina statale risulterebbe direttamente applicabile anche nell'ordinamento provinciale, così come ribadito nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2015 del Servizio Autonomie Locali, con la quale gli enti locali sono stati invitati ad adeguarsi alla disciplina contenuta nella Legge di stabilità 2015, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi previste, in linea con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie nella Delibera n. 1/2015, adunanza del 29 gennaio 2015<sup>2</sup>.

2. La disciplina in esame, che ci si appresta ad osservare, si inserisce in un più ampio quadro normativo che, sino ad oggi, ha orientato l'azione degli enti locali; quadro normativo formato sia dalla disciplina legislativa statale, sia dalla disciplina regionale e provinciale.

### Gli interventi del Legislatore statale

In sintesi, le disposizioni rilevanti, con le quali è stato già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni detenute sono quelle ben note della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che hanno

---

<sup>1</sup> Le disposizioni in questione sono state impugnate esclusivamente dalla Regione Veneto che con ricorso n. 31/15, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 per violazione degli artt. 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.

<sup>2</sup> La delibera Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 1/SEZ/AUT/2015/INPR, Adunanza del 29 gennaio 2015, in merito al processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni indicate dal comma 611, L. n. 190/2014, chiarisce che: "sarà indispensabile che gli enti adeguino sollecitamente le proprie azioni ai criteri fissati dall'art. 1, comma 611, l. n. 190/2014, in materia di riduzione delle società partecipate, anche mediante le aggregazioni nei servizi pubblici locali e la dismissione delle partecipazioni non indispensabili. Si tratta di un processo da avviare ad inizio 2015, in base ad un piano operativo da presentare entro il 31 marzo 2015, la cui efficacia sarà oggetto di valutazione da parte delle Sezioni regionali di controllo".

posto precisi limiti alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate e delle partecipazioni societarie<sup>3</sup>.

Successivamente il Legislatore statale, con il comma 32, dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, aveva introdotto il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e imposto l'obbligo ai medesimi soggetti pubblici di liquidare o cedere le partecipazioni detenute in società che risultavano essere già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, salvo il loro mantenimento nell'ipotesi in cui tali società avessero realizzato specifiche condizioni, ivi descritte<sup>4</sup>.

Senonché, detta disposizione, che comunque non si applicava nell'ordinamento provinciale è stata abrogata dall'art. 1, comma 561 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Quest'ultima legge, in sostituzione, ha introdotto un diverso meccanismo di tutela:

Da una parte, ha previsto l'obbligo di accantonamento, da parte delle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – elenco aggiornato annualmente, da ultimo con il comunicato ISTAT di data 10.9.2014 – di un importo pari al risultato di esercizio negativo, non immediatamente ripianato, presentato dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle medesime amministrazioni, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta<sup>5</sup>;

---

<sup>3</sup> Si ricorda che il comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 stabilisce esattamente che “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”, mentre il comma 28 del medesimo articolo prevede che il provvedimento con il quale l'organo competente autorizza l'assunzione o il mantenimento delle predette partecipazioni debba essere motivato circa la sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo al carattere di “stretta necessità” dell'attività strumentale, affidata a tali società.

Da ultimo, il comma 29 individua il termine entro il quale, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono essere cedute a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, a seguito della proroga introdotta dall'art. 1, comma 569 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è scaduto il 6 marzo 2015. Nel caso in cui la partecipazione non sia stata alienata, ai sensi del medesimo comma 569, la medesima cessa ad ogni effetto e nei dodici mesi successivi “la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.

<sup>4</sup> Il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 esattamente prevedeva che “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.”

<sup>5</sup> Si riporta per comodità il contenuto dei commi da 550 a 552, dell'art. 1 della L. 147/2013.

“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

- Dall'altra ha stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione (nel caso in cui i predetti enti siano soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali) sono poste in liquidazione a decorrere dall'esercizio 2017 in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.<sup>6</sup>

In parallelo, come si sa, si è proceduto a disciplinare le formule di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica per ambiti territoriali sovra comunali.

Da ultimo, con l'art. 1, comma 609 della Legge n. 190/2014 è stata modificata la disciplina, prevista all'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, prescrivendo l'unitaria gestione, a partire dal 1 marzo 2015, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, così come definiti ai sensi di legge<sup>7</sup>.

---

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.”.

<sup>6</sup> Tale disposizione è contenuta all'art. 1, comma 555 della L. n. 147/2013 che prescrive: “A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulle e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci”. I soggetti indicati al comma 554 sono: “le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione”.

<sup>7</sup> La nuova formulazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, a seguito dell'intervento modificativo dell'art. 1, comma 609 della L. n. 190/2014 così recita: “1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo [1, comma 90](#), della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo [13](#) del [decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2014, n. 15](#), il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo [34, comma 20](#), del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da



Detta disciplina da ultimo citata non sembra essere stata considerata dall'art. 1, commi 611-616 della L. n. 190/2014, pur essendo ordini di disposizioni introdotti nel contesto del medesimo intervento legislativo. Si deve pertanto ritenere che il processo di razionalizzazione prescritto dalle predette disposizioni debba essere avviato in via autonoma, semmai dando atto delle formule organizzative di ambito vigenti o in corso di implementazione.

#### Gli interventi del Legislatore provinciale

Gli interventi legislativi statali sopra richiamati, sono stati, in un certo senso, doppiati dalle iniziative del Legislatore della Provincia Autonoma di Trento che, nell'ultimo quinquennio sono stati disposti al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e dell'avvalimento di strumenti societari.

In particolare, le condizioni introdotte dall'art. 3, commi 27 e ss. della L. n. 244/2007 per procedere con la costituzione e il mantenimento delle società partecipate, sono state recepite nel territorio della Provincia

---

*aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della [legge 23 novembre 1939, n. 1966](#). Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.*

*2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.*

*2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.*

*3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.*

*4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.*

*4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.*

*5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.*

*6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del [decreto-legge n. 112 del 2008](#).*

*6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.*

autonoma di Trento dall'art. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, mediante un richiamo espresso di quanto prescritto dalla appena citata disciplina nazionale<sup>8</sup>.

Dall'altra la medesima legge provinciale ha prescritto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali devono concorrere al patto di stabilità; in particolare le società controllate dagli enti locali, devono contribuire al contenimento delle spese secondo le modalità di azione definite dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e adottate dai Comuni e dalle Comunità<sup>9</sup>.

Tale disposizione ha trovato applicazione nel "Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", siglato in data 20 settembre 2012 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie locali, che ha previsto misure ulteriori, per il controllo e il contenimento della spesa delle società controllate dagli enti locali, a quelle già contenute nel Protocollo sottoscritto il 31 maggio 2007.

Con il Protocollo, gli Enti locali si sono impegnati a vigilare e controllare, nonché indirizzare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società di capitali controllate, anche in via indiretta (artt. 1 e 2).

Il predetto Protocollo ha, altresì, impartito alcune direttive generali alle società al fine di rispettare l'obiettivo di razionalizzazione delle spese, nonché ha disciplinato il numero dei componenti degli organi sociali e i compensi spettanti ai medesimi (artt. 3-7).

#### La disciplina dei commi 611 e ss. della Legge n. 190/2014

3. L'art. 1, al comma 612, ha prescritto che i "presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611", entro il 31 marzo 2015, devono definire ed approvare "un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire"<sup>10</sup>.

Il complesso obiettivo che l'intervento legislativo statale ha inteso perseguire, pur non compiutamente esplicitato al comma 611, consiste nella riduzione delle società partecipate e delle partecipazioni sociali detenute, anche dagli enti locali, anche al fine di conseguire il contenimento delle spese a carico delle amministrazioni socie.

I criteri che devono orientare le amministrazioni – elencate sempre al comma 611 – nella pianificazione e nell'esecuzione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute

---

<sup>8</sup> L'art. 24 della L.P. n. 27/2010 esattamente prevede che: "1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con D.P.P., possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo."

<sup>9</sup> Tra le modalità di azione, che qui interessano, si rinviene, all'art. 8, L.P. 27/2010, "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia" (comma 3, lett. e).

<sup>10</sup> Il comma 612 esattamente prevede che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

sono: “a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”<sup>11</sup>.

Tale criteri, non sembrano costituire un’elencazione esaustiva, né pare che debbano interpretarsi in modo assoluto.

D’altro canto, detti criteri costituiscono delle indicazioni che devono orientare le valutazioni complessive degli enti coinvolti dal processo di razionalizzazione; valutazioni che saranno trasfuse nel piano operativo da elaborare e approvare entro il termine di legge.

Pertanto, al fine di dare piena ed effettiva applicazione alle disposizioni in questione, nel tempo assai ridotto assegnato dal Legislatore statale, si è proceduto:

- ad effettuare una rapida ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dell’ente, anche indirettamente;
- alla ricognizione delle iniziative già compiute per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento spese, in attuazione della disciplina, sia statale, sia provinciale, anteriore (e ancora vigente) all’introduzione dei citati commi 611 e 612 della L. n. 190/2014;
- a definire e redigere i contenuti del seguente piano operativo, nei limiti della competenza dello scrivente Organo.

Tale documento rappresenta, allo stato dei atti e dell’attuale indirizzo politico dell’ente, il programma degli indirizzi per realizzare la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dall’ente, si ripete, nei limiti competenziali di legge.

Nello spirito di genuina collaborazione, si ricorda che la scrivente Amministrazione sarà interessata, da qui a breve dalle elezioni amministrative che condurranno al rinnovo degli organi comunali.

Tale circostanza potrà comportare, giocoforza, una revisione o una rinnovata valutazione degli indirizzi contenuti nel presente Piano.

---

<sup>11</sup> Per ragioni di completezza si riporta, per intero, l’art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014, il quale prescrive che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.



**RELAZIONE TECNICA**  
*allegata al*  
**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**  
**DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**  
*ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190*

**1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o*

*provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

## **2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014**

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal Comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

### **3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE**

Il Comune di Denno ha provveduto con deliberazione consiliare n. 10 di data 28.02.2011 alla ricognizione delle società partecipate ai sensi della L. 24.12.2007 n. 244 e ss.mm. ed alla verifica dei presupposti per il mantenimento delle quote azionarie detenute al loro interno.

Nella circostanza venivano specificate le finalità perseguite dalle società aventi per oggetto lo svolgimento di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della legge 24.12.2007 nr. 244 e ss.mm. Le società partecipate risultavano essere le seguenti:

	<b>CONSORZIO / SOCIETÀ</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>
1	Consorzio	Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa
2	Consorzio	Consorzio dei Comuni Trentini della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige
3	Consorzio	Consorzio per il servizio di custodia forestale Bassa Anaunia
4	Società	Azienda per il Turismo Valle di Non
5	Società	Noce Energia Servizi S.p.A.
6	Società	Trentino Trasporti S.p.A.
7	Società	Dolomiti Energia S.p.A.
8	Società	Informatica Trentina S.p.A.
9	Società	Trentino Riscossioni S.p.A.

Le partecipazioni nelle società sopra elencate venivano mantenute con le seguenti considerazioni e motivazioni :

- *i Consorzi riportati nella suesesa tabella dal n. 1 al n. 3 hanno per oggetto la prestazione di assistenza agli enti locali soci e le attività svolte dagli stessi costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;*

- *le attività svolte dall'Azienda per il Turismo Valle di Non Scarl (in tabella al n. 4) in quanto volte alla promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento, sono valutate dall'Amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico - sociale, costituendo pertanto attività strettamente necessarie al perseguimento*

delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007; inoltre in base alla L.P. 11.06.2002 n. 8, è prevista l'adesione all'azienda da parte dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo.

- la società Noce Energia Servizi Spa (in tabella al n. 5) è stata costituita con lo scopo principale di partecipare, anche attraverso opportune alleanze, alle gare per il rinnovo delle concessioni idroelettriche e in particolare a quella di S. Giustina in scadenza; le altre attività sono comunque tutte riconducibili all'erogazione dei servizi pubblici a rete sui quali si ritiene strategico un controllo diretto da parte degli Enti locali. Svolge quindi servizi pubblici locali, servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

- la Trentino Trasporti e la Dolomiti Energia (in tabella al n. 6 e 7) svolgono servizi pubblici locali, nel primo caso il servizio di trasporto pubblico, nel secondo servizi a rete (gas, acqua ecc.) quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3 comma 27 della finanziaria 2008;

- le attività svolte dalla società Informatica Trentina Spa (in tabella al n. 8) costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre la costituzione di Informatica Trentina Spa quale società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata alla modernizzazione tecnologica, all'innovazione ed allo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della L.P. 06.05.1980, n.10 e disciplinata dall'art. 33 della L.P. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

- la Trentino Riscossioni S.p.A. (in tabella al n. 9) ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 è pure una Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa. Rientra pertanto tra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali; inoltre Trentino Riscossioni si configura come Società che opera secondo il principio "in house", per cui costituisce strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali proprietari fra cui le citate disposizioni di legge prevedono anche i Comuni.

Rispetto alla predetta deliberazione non sono intervenute modificazioni, non essendo state individuate in un momento successivo partecipazioni societarie non più detenibili. Unica eccezione, la Società Noce Energia Servizi SpA rispetto alla quale con delibera nr. 23 dd. 19/11/2013 prima e con delibera nr. 8 dd. 8/04/2014 poi, il Consiglio comunale decideva in relazione alle proposte modifiche statutarie e societarie e della difficile situazione di bilancio, il recesso immediato con richiesta di rimborso delle quote di partecipazione a far data dalla nota sindacale prot. 606 dd. 18 febbraio 2014 notificata alla Società stessa.

Le restanti partecipazioni risultano ad oggi confermate e mantenute.

Si precisa altresì rispetto alla delibera nr. 10/2011 che non rientrano nelle fattispecie previste dalla normativa qui considerata il Consorzio dei Comuni Trentini della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige come chiarito dallo stesso con nota prot. 2015/923 dd. 25/03/2015 diretta ai Comuni Consorziati e il Consorzio per il servizio di custodia forestale Bassa Anaunia, Consorzio obbligatorio fra Comuni ed Asuc per cui la legge finanziaria provinciale 2015 ha previsto lo scioglimento entro il 31/12/2015 e la conseguente gestione del servizio di custodia forestale in forma di gestione associata.

## 4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

### 4.1 Azienda per il Turismo Valle di Non

#### 4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	25/10/2004
Sede legale:	Fondo – Via Roma nr. 21
Oggetto Sociale:	La promozione e lo sviluppo dell'economia turistica dell'ambito dell'intera Valle di Non.
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 266.000,00 rappresentato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).
Altri soci:	nr. 321 soci
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,19% corrispondente ad una quota di Euro 500,00.
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 191,00 2012: + € 937,00 2013: + € 758,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: ===== 2012: ===== 2013: =====
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	Compartecipazione spese in conto esercizio: 2011: 590,40 Euro 2012: 726,10 Euro 2013: 738,85 Euro
*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Consiglio di Amministrazione composto da 15 consiglieri
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Comitato di controllo la cui composizione e nomina compete all'Assemblea dei soci.

\*Dati facoltativi

#### 4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### 4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Denno con deliberazione n. 10 del 28.02.2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione, trattandosi di

società .... *“le cui attività sono volte alla valorizzazione, allo sviluppo e alla promozione dell’attività turistica, sportiva e culturale che presentano una forte connessione con il territorio e valutate dall’amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico costituendo pertanto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 3, comma 27 della legge finanziaria 2008”.*

#### **4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Si conferma il mantenimento della partecipazione, partecipazione che è prescritta dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 e ss.mm. e che si ritiene strategica per la promozione e lo sviluppo armonico del territorio governato, sia sotto il profilo culturale che sociale ed economico, essendo lo stesso vocato quasi esclusivamente al turismo e pertanto necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali di questo Comune.



## 4.2 DOLOMITI ENERGIA S.p.A. (già Trentino Servizi S.p.A.)

### 4.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	2/07/1998. Nel 2009 è avvenuta la fusione di Dolomiti Energia e Trentino Servizi., multiutility leader in Trentino nella distribuzione e vendita di energia elettrica e gas.
Sede legale:	Rovereto, via Manzoni nr. 24
Oggetto Sociale:	Distribuzione del gas metano
Capitale sociale al 31.12.2014:	€uro 411.496.169,00
Altri soci:	FinDolomiti Energia 47,8%, Ft Energia 11,9%, Fondazione Caritro 5,3%, Comune di Trento 5,8%, Comune di Rovereto 4,3% ISA 4,2%, STET '1,8%, AGS con il 1,2%, AIR con l'1%, ACSM Primiero con lo 0,2%, altri Comuni 2,8%, BIM 2,0%, Enercoop1,8%. Il restante capitale vede la partecipazione di altri soci pubblici e privati.
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,00025%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 - € 31.876.499,00 2012: + € 43.658.609,00 2013: + € 60.845.854,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 81,04 € dividendi, 1.845,43 € canoni 2012: 50,65 € dividendi, 1.880,59 € canoni 2013: 70,91 € dividendi, 1.548,83 € canoni
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Corrispettivi servizio analisi acque: 2011: 1.631,58 2012: 2.771,51 2013: 824,79
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	<b>Consiglio di Amministrazione</b> Presidente OSS RUDI Vicepresidente CATTONI DIEGO Consiglieri GANAPINI WALTER, BRIOSI ANTONELLO, CARLI MARCELLO, FRANCESCHI GIORGIO, COLAONE

	FRANCESCO BATTOCCHI PAOLO, PAOLAZ NICOLUSSI LEO RAVANELLI RENATO e CAROLLO MADDALENA Amministratore Delegato MERLER MARCO
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	<b>Collegio Sindacale</b> Presidente MANZANA GIACOMO Sindaci effettivi BOMBARDELLI ALBERTO e POSTAL ANNA Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

\*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

#### 4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni:

**Giudicarie gas** con:43,35%, **SolarTrento** con 33%, **Alto Garda Servizi** con 20%, **Primiero Energia** con 20%, **Centrale termoelettrica del Mincio** con 5%, **PVB Power Bulgaria** con 20%, **SF Energy** con 33%.

#### 4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Denno con deliberazione n. 10/2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione, in quanto la società svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.

#### 4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Le attività svolte dalla società costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo; si ritiene pertanto che il mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale sia necessario e ammesso dalla vigente normativa.

## 4.3 Informatica Trentina S.p.A.

### 4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	Trento, via Gilli, 2
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 3.500.000,00=
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento: 87,1934% Regione Autonoma Trentino Alto Adige: 1,7199% C.C.I.A.A.: 1,2433% Comune di Trento: 1,2433% Comune di Rovereto: 0,7063% Altri Comuni e Comunità della Provincia di Trento: 9,1371%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0104%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 3.351.163,00 2012 + € 2.847.220,00 2013 + € 705.703,30
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	Dividendi: 2011: 237,51 Euro 2012: 261,39 Euro 2013: 222,08 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Corrispettivi per servizi: 2011: 4.403,60 Euro 2012: 5.082,00 Euro 2013: 4.934,19 Euro
*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	<b>Presidente Consiglio di Amministrazione</b> Boschini Paolo <b>Vicepresidente</b> Nardin Antonietta <b>Consiglieri</b> Demattè Renato Girardi Caterina

	Parolari Alessio
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

\*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

#### **4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Denno con deliberazione n. 10/2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione, in quanto le attività svolte *"costituiscono servizi strumentali al funzionamento/ svolgimento dei compiti istituzionali del Comune e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008"*.

#### **4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità.

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, si sposta su un piano diverso ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

La partecipazione dell'Ente è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Si conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale da parte del Comune di Denno, anche in vista dei futuri sviluppi, sia delle autonomie territoriali, sia della necessaria omogeneità che le tecnologie dovranno raggiungere per fare in modo che i sistemi comunichino funzionalmente tra di loro, con una consulenza costante e valida su cui contare.

## 4.4 Trentino Trasporti S.p.A.

### 4.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	1/11/ 2002 dalla fusione delle due società di trasporto pubblico della Provincia autonoma di Trento, Atesina e Ferrovia Trento Malè.
Sede legale:	Trento, via Innsbruk 65
Oggetto Sociale:	Scopo della società è la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest'ultimo, la realizzazione e di rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e gestione di parcheggi intermodali nonché la realizzazione e la gestione tecnica di impianti funiviari per il trasporto pubblico. La società metterà a disposizione dei gestori del servizio di trasporto pubblico del Trentino, verso canone determinato dalla Provincia Autonoma di Trento, il patrimonio indicato. Potrà, a tali fini, compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, mobiliari od immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il compimento dello scopo sociale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 24.010.094,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento: 73,75% Comune di Trento: 18,75% Trentino Trasporti S.p.A. (azioni proprie): 6,91% Altri Comuni e Compensatori della Provincia di Trento: 0,58% Altri soci privati: 0,01%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,01%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 95.350,00 2012 + € 182.733,00 2013 + € 95.836,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: ==== 2012: ==== 2013: =====
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011: ==== 2012: ===== 2013: =====

*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Presidente Consiglio di Amministrazione avv. Baggia Monica  Vicepresidente ing. Ezio Facchin  Consiglieri ing. Marco Cattani dr. Edoardo Arnoldi dr.ssa Maria Bosin
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Il Collegio Sindacale è così formato: <b>Presidente:</b> dott. Francesco Cortelletti <b>Membri:</b> dott.ssa Luisa Angeli, dott. Daniel Frizzera

\*Dati facoltativi

#### 4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede partecipazioni in Fierecongressi spa di Riva del Garda (6,521%), Caf interregionale dipendenti (1 quota), srl. Distretto tecnologico Trentino s.c.r.l. (1,770%), Car Sharing Trentino Soc. Coop. (200 quote), Apt di Trento s.coop a r.l. (0,901%), Consorzio Centro Servizi Condivisi (8,333%).

#### 4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Denno con deliberazione n. 10/2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione, in quanto le attività svolte *“costituiscono servizi di interesse generale strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008”*.

#### 4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La Società ha come oggetto sociale la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest'ultimo, la realizzazione di rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e gestione di parcheggi intermodali nonché la realizzazione e la gestione tecnica di impianti funiviari per il trasporto pubblico. Detti impianti vengono messi a disposizione dei gestori del servizio di trasporto pubblico del Trentino, verso canone determinato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Le suddette attività concorrono quindi alla messa a disposizione del “miglior” servizio di trasporto pubblico a prezzi “controllati”.

La partecipazione dell'Ente è di minima entità ed è stata acquisita a suo tempo a titolo gratuito essendo questo Comune posto lungo l'asse della ferrovia Trento Malè, e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Si conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale, concorrendo la stessa al mantenimento in efficienza e potenziamento degli impianti ferroviari e su strada per lo svolgimento del servizio pubblico locale di trasporto.





## 4.5 Trentino Riscossioni S.p.A.

### 4.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento, via Romagnosi, 11/a
Oggetto Sociale:	La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività: a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3; b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 1.000.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento: 92,5670% Comune di Trento: 1,1017% Ordine dei commercialisti: 0,0050% Consorzio trentino di Bonifica: 0,0100% Azienda speciale per l'igiene urbana – ASIA 0,1000% Comunità di valle: 3,1045% Comune di Rovereto: 0,3536% Altri Comuni della Provincia di Trento: 2,7582%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,01%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 + € 330.375,00 2012 + € 256.787,00 2013 + € 213.930,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i> )	Riscossione coattiva tributi comunali: 2011: ===== 2012: 27,80 € (sanzioni Codice della strada) 2013: 8,80 € (canone idrico)
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	Aggi per servizi diversi 2011: ===== 2012: 709,00 € 2013: 1.080,00 €
*Organo amministrativo ( <i>indicare i</i>	Presidente Consiglio di Amministrazione

<i>rappresentanti dei Comuni)</i>	Rella Alberto  Vicepresidente Anesi Sergio  Consiglieri Postal Maurizio Trento Sandro Paltrinieri Maria Letizia
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti

\*Dati facoltativi

#### **4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Denno con deliberazione n. 10/2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione, in quanto le attività svolte *“costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008”*.

#### **4.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.i.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, si sposta su un piano diverso ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

La partecipazione dell'Ente è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio per il Comune.

Si conferma pertanto la necessità del mantenimento della partecipazione all'interno della compagine sociale.

## 4.6 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

### 4.6.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.)	2011: ==== 2012: ==== 2013: ====
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Corrispettivi per servizi e contributo associativo: 2011: 3.090,97 Euro 2012: 4.116,72 Euro 2013: 3.021,65 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Calari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

#### **4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società possiede partecipazioni societarie in Set Distribuzione pari allo 0,05%.

#### **4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Denno con deliberazione n. 10 del 28.02.2011 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione, in quanto le attività svolte *“costituiscono servizi strumentali al funzionamento/allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008”*.

#### **4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Si evidenzia l'assoluta necessità del mantenimento della partecipazione alla compagine sociale del Consorzio espletando lo stesso delle attività strumentali (di formazione, di consulenza, ecc. ) allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune che altrimenti dovrebbero essere affidati esternamente, con aggravio di costi e con minor professionalità. Essendo inoltre un Ente deputato al supporto e all'assistenza del singolo Comune nella loro attività istituzionale è strettamente necessaria la presenza e la fruizione da parte del Comune dei servizi dallo stesso offerti.